

La Corte di giustizia europea richiede che i distaccati conducenti professionali ricevano i salari del Paese in cui prestano i loro servizi

La Corte di giustizia dell'Unione europea, attraverso la sentenza rilasciata prima dell'entrata in vigore della Direttiva 1057/2020, ha confermato l'applicazione della **Direttiva europea 96/71 sul distacco dei lavoratori, ai conducenti nel trasporto su strada che prestano i servizi di trasporto internazionale e di cabotaggio. Pertanto, questa sentenza richiede che i distaccati conducenti professionali ricevano il salario esistente** nel Paese in cui prestano i loro servizi.

La sentenza trae l'origine dalla causa intentata dal sindacato dei conducenti olandesi contro un'impresa di trasporto tedesco-ungherese, i cui conducenti restavano servizi sul territorio olandese, che, secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, applica, in linea di principio, a qualsiasi prestazione transnazionale di servizi che coinvolge il distacco dei lavoratori, nonostante il settore economico in questione, al fine di combinare la prestazione **transnazionale** dei servizi con una concorrenza leale e il rispetto dei diritti dei lavoratori.

La Corte di giustizia conferma il principio secondo il quale un lavoratore può essere considerato distaccato al territorio del Paese membro distaccatario se lo svolgimento del suo lavoro è sufficientemente collegato con tale territorio. Questa circostanza è determinata dopo la valutazione globale di una serie di elementi come: natura delle attività eseguite dal lavoratore in questione nel Paese distaccatario, grado di intensità del collegamento tra le attività eseguite da tale lavoratore sul territorio dello stesso Paese distaccatario, e, nel caso di conducenti, per la parte rappresentata da tali attività nel totale servizio di trasporto.

Così, la Corte di giustizia europea considera che tale collegamento di un conducente con il Paese estero in cui viaggia avviene, per esempio, nel carico o nello scarico delle merci o nella manutenzione o nella pulizia di veicoli. Tale collegamento con il Paese distaccatario non può essere considerato presente nel trasporto di transito, però è presente nel trasporto **internazionale o di cabotaggio**.

In tal senso, la durata del trasporto è irrilevante per valutare l'esistenza di un distacco, fatta salva la possibilità per i Paesi membri di cessare di applicare certe disposizioni della Direttiva sul distacco, particolarmente per quanto riguarda i salari minimi quando la durata del distacco non supera un certo periodo (questo avviene, per esempio, in Spagna dove tale regola non può essere applicate se il servizio prestato dura meno di otto giorni).

Infine, la Corte ricorda che, nel caso del distacco dei lavoratori, i Paesi membri devono assicurare che le relative imprese garantiscano per i lavoratori distaccati sul loro territorio una serie di requisiti di lavoro stabiliti, in particolare, dagli accordi collettivi, generalmente applicati, cioè, quelli che devono essere rispettati da tutte le imprese situate sul territorio e nella categoria professionale in questione.

“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only, and do not necessarily reflect those of the European Union or European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.”